



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008
SEC(2008) 2909

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'abrogazione di 8 direttive nel settore della metrologia

Sintesi della valutazione d'impatto

{COM(2008) 801 final}

{SEC(2008)2910}

{SEC(2008)2968}

La presente valutazione d'impatto riguarda l'abrogazione di 8 direttive nel settore della metrologia impostate sulla base della "vecchia strategia" e, se necessario, l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. Essa fa parte del programma di lavoro legislativo della Commissione per il 2008 (ENTR/015).

Sono interessate 8 direttive relative alla metrologia nei seguenti 6 settori:

- contatori di acqua fredda (direttiva 75/33/CEE)
- alcolometri e tavole alcolometriche (direttive 75/765/CEE e 75/766/CEE)
- pesi parallelepipedi di precisione media e di precisione superiore alla precisione media (direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE)
- manometri per pneumatici di autoveicoli (direttiva 86/217/CEE)
- misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (direttiva 71/347/CEE)
- stazzatura delle cisterne di natanti (direttiva 71/349/CEE)

Tutte le direttive citate, meno una, sono del tipo facoltativo. Gli strumenti descritti in ogni direttiva devono essere accettati dagli Stati membri e questo approccio risultava utile negli anni '70 quando esistevano barriere commerciali determinate dalle diverse normative in vigore negli Stati membri. Oltre all'applicazione delle direttive, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni normative nazionali contenenti le specifiche tecniche.

Secondo l'accordo OMC/TBT del 1995 gli Stati membri che decidono di definire delle norme sono tenuti a basarle sulle norme internazionali, che spesso a loro volta sono state recepite nelle norme europee. Peraltro la sentenza "Cassis de Dijon" della Corte europea di giustizia vieta prescrizioni nazionali eccessive e impone il riconoscimento reciproco dei prodotti commercializzati legalmente in altri Stati membri. A partire dal 1993 l'accordo WELMEC ha inoltre messo a punto un contesto per la cooperazione intergovernativa relativa al riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità specifiche per gli strumenti di misurazione non armonizzati, basate sulle norme internazionali.

In linea con la strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo (COM(2005)535) l'obiettivo generale consiste nel semplificare l'acquis comunitario abrogando gli atti legislativi obsoleti, che hanno un impatto pratico quasi nullo e sono pertanto diventati irrilevanti. L'obiettivo specifico è quello di semplificare l'Acquis comunitario nei settori coperti da otto direttive "di vecchio tipo" relative alla metrologia, mantenendo al tempo stesso la libera circolazione degli strumenti di misurazione nel mercato interno senza ostacolare il progresso tecnologico.

Nel documento sui punti chiave per la consultazione pubblica, i servizi della Commissione hanno presentato tre opzioni.

Opzione 1: le direttive del tipo "vecchia strategia" esistono in aggiunta alle norme nazionali (situazione attuale). Senza nuovi interventi dell'UE, le vecchie direttive continuano ad esistere fino a quando il progresso tecnico rende del tutto obsolete le specifiche tecnologiche. È previsto che il mercato continui ad evolversi rapidamente per comprendere prodotti più avanzati tecnologicamente e che non rientrano più nel campo di riferimento delle vecchie direttive.

L'opzione 2 consiste nell'abrogazione delle direttive impostate sulla "vecchia strategia" senza alcuna modifica della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misurazione. Le norme nazionali possono continuare ad esistere e, con questa opzione, la libera circolazione degli strumenti di misurazione nel mercato interno sarà implicitamente basata sul principio del riconoscimento reciproco e su disposizioni normative orizzontali che ne disciplineranno il corretto funzionamento. L'accordo WELMEC già esistente fornisce un contesto per il

riconoscimento reciproco della valutazione nazionale di conformità. Tenuto conto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC/TBT, gli Stati membri dovranno basare la normativa nazionale sulle norme internazionali. In alternativa, in luogo della normativa nazionale, gli Stati membri possono scegliere l'applicazione volontaria delle norme europee. Per l'aggiornamento e la messa a punto di queste norme la Commissione potrebbe, se del caso, dare mandato agli organismi europei di normalizzazione.

L'opzione 3 consiste nell'aggiungere nuovi allegati ad ogni strumento della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura abrogando le direttive. Quest'opzione non lascia spazio a normative nazionali, sebbene gli Stati membri siano liberi di scegliere i compiti per i quali desiderano imporre un controllo metrologico giuridico. Per questi compiti essi possono autorizzare, esclusivamente nel loro territorio, l'utilizzazione di strumenti la cui conformità è valutata in base alle prescrizioni essenziali della direttiva. L'armonizzazione basata sulla nuova strategia dispone prescrizioni essenziali e autorizza specifiche tecniche conformi alle prescrizioni in questione. Va osservato che l'articolo 2 della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura permette agli Stati membri di rinunciare alla prescrizione dell'utilizzo sul loro territorio di strumenti di misura conformi alle disposizioni della direttiva, tuttavia questa opzione non permette l'adozione di una normativa nazionale alternativa e pertanto questo significherebbe che non vi sarebbero norme in vigore.

A seguito della consultazione pubblica e di uno studio esterno, risulta che non vi sono ostacoli al commercio nei 6 settori coperti dalle 8 direttive basate sulla vecchia strategia. È inoltre evidente che le direttive vengono usate sempre meno e il loro campo d'applicazione viene coperto dalle norme internazionali. La situazione attuale (opzione 1) non ha ostacolato il progresso tecnologico e nel caso in cui esista una legislazione nazionale supplementare, apparentemente questa prende pienamente in considerazione il riconoscimento reciproco e le norme internazionali.

Le opzioni sono i due eventuali risultati dell'obiettivo della semplificazione: abrogazione (opzione 2) o nuova regolamentazione (opzione 3). Entrambe si prefiggono l'obiettivo della semplificazione e pertanto altri criteri sono aggiunti a fini comparativi. Nei casi in cui non vi sono ostacoli al commercio e non sussistono esigenze strategiche preponderanti, rimane soltanto la questione di un elevato livello di tutela in contrapposizione ai costi amministrativi come elementi che distinguono le opzioni. Un elevato livello di protezione viene garantito dalla normativa nazionale basata sulle norme internazionali (opzioni 1 e 2) ovvero dall'armonizzazione (opzione 3). In alternativa, quando non esistono normative nazionali (opzioni 1 e 2) o quando gli Stati membri scelgono di rinunciare agli strumenti armonizzati (opzione 3), non esiste una protezione garantita e non vi sono costi amministrativi.

I costi sono equivalenti per tutte le opzioni, vale a dire che i vantaggi della protezione connessi alla normativa nazionale comportano costi amministrativi medio-bassi, pari a quelli dell'armonizzazione. Nel caso in cui non vi sia una normativa non esistono i vantaggi della protezione e non vi sono costi amministrativi.

Basandosi sulla valutazione degli impatti, non risulta che un'opzione sia più vantaggiosa delle altre. Poiché non vi sono ostacoli al commercio, l'opzione 3 relativa all'armonizzazione non offre vantaggi che non possano essere acquisiti direttamente dal mercato in un contesto non regolamentato o dalla normativa nazionale basata sulle norme internazionali che prendano pienamente in considerazione il concetto del riconoscimento reciproco. Diversi Stati membri hanno peraltro fatto presente che avrebbero potuto rinunciare all'armonizzazione se la sfera di riferimento della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura fosse stata ampliata, il che in realtà compromette l'obiettivo stesso dell'armonizzazione.

Pertanto, per motivi di semplificazione e di sussidiarietà, l'opzione 2 relativa all'abrogazione senza l'estensione della sfera di riferimento della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura potrebbe essere ritenuta la più adatta.

La presente relazione impegna soltanto i servizi della Commissione che partecipano alla sua elaborazione e non pregiudica la stesura finale di una decisione della Commissione.